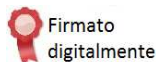


Pubblicato il 14/10/2022

N. 00693/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 544 del 2017, proposto da

- Opa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Vito Carella, Diego Pucillo, con domicilio digitale in atti;

contro

- Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Filomena Camardese, Rinaldo Di Ciommo, Vincenzo Triolo, con domicilio digitale in atti;

per l'annullamento

- dei provvedimenti della Direzione provinciale INPS di Potenza del 21.06.2017, notificati via pec in data 03/08/2017, recanti la reiezione delle istanze di integrazione salariale ordinaria presentate dalla società' ricorrente in data 27.9.2017 e 7.12.2017;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Opa s.r.l., con ricorso depositato il 22 novembre 2017, è insorta avverso gli atti in epigrafe recanti la reiezione di sei istanze di integrazione salariale ordinaria (CIGO) presentate rispettivamente in data 27 settembre 2017 e 7 dicembre 2017, deducendo in diritto da più angolazioni la violazione di legge e l'eccesso di potere.

2. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso.

3. All'udienza di smaltimento del 14 dicembre 2021, con ordinanza n. 838 del 2021, si è dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d'ufficio della possibile inammissibilità del ricorso, stante la violazione del divieto del ricorso cumulativo vigente nel processo amministrativo, e si è disposto un incombenza istruttorio a carico dell'Istituto resistente.

3.1. Quest'ultimo ha adempiuto a quanto innanzi in data 5 gennaio 2022.

4. Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2022 l'affare è transitato in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

Il Collegio, anche ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., dà qui continuità al recente precedente del Tribunale (sent. 13 settembre 2022, n. 604), reso in speculare questione, secondo cui: «Viene nel caso di specie in considerazione un ricorso cumulativo, con il quale vengono impugnati più atti amministrativi tra loro del tutto autonomi e distinti, essendo riferiti al diniego di ammissione alla CIGO disposti con riguardo a periodi temporali distinti.

Al riguardo va rilevato come nel processo amministrativo valga la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.

La “*ratio*” del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).

Ora, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: - fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; - le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale; - sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.

Alcuno di tali presupposti è ravvisabile nel caso di specie ove il ricorso è finalizzato all’annullamento di una pluralità differenti e autonomi atti amministrativi, emanati a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive».

6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente

pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPS, forfettariamente liquidando le stesse in € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO